



I.C. MATTEI - DI VITTORIO PIOLTELLO (MI)
19 NOV 2020
PROT. N. 7623 TIT. C CL. 02B FASC.

*Ministero dell'Istruzione*  
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano  
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m\_pi  
Settore Pensioni

Ai Dirigenti Scolastici  
Istituti Statali di ogni ordine e grado  
Milano e Città Metropolitana

Oggetto: D.M. n. 159 del 12/11/2020. Cessazioni dal servizio del personale scolastico con decorrenza 1° settembre 2021. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.

In allegato alla presente si trasmette la circolare ministeriale prot. n. 36103 del 13/11/2020, condivisa con l'INPS, in attuazione del D.M. n. 159 del 12/11/2020, con la quale vengono dettate le istruzioni operative per le cessazioni dal servizio con decorrenza 01/09/2021.

Il predetto D.M. fissa alla data del **7 dicembre 2020** il termine per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione dal servizio e delle eventuali revocche.

Per i dirigenti scolastici, invece, il termine è fissato al **28 febbraio 2021**. Pertanto, i dirigenti scolastici, il personale docente ed ATA **di ruolo**, ivi compresi i docenti di religione, che intendano dare le dimissioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2021, dovranno:

1. Presentare istanza di cessazione dal servizio, **ESCLUSIVAMENTE**, attraverso la procedura web POLIS "Istanze ON LINE" disponibile sul sito del Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it));
2. Presentare domanda per l'erogazione della pensione diretta ordinaria, direttamente all'INPS, secondo le modalità specificate nella C.M.;

Si sottolinea che la presentazione dell'istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è indispensabile per il successivo collocamento a riposo, Pertanto non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente al 7 dicembre 2020. Al solo personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza anche con modalità cartacea.

I requisiti necessari per accedere al trattamento di quiescenza, sono quelli riportati nell'apposita tabella allegata alla circolare ministeriale.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 1, c. 257, della Legge 208/2015, modificato dall'art. 1, c. 630 della Legge 205/2017, ovvero per raggiungere il minimo contributivo dovranno essere presentate in formato cartaceo sempre entro il 7 dicembre 2020 ed indirizzate al Dirigente Scolastico della scuola di titolarità.